

## COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 5 del 22 novembre 2007

Riunione del 15 novembre 2007

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Massimo Rosi (Relatore)  
                                  Avv. Amato Montanari

### **CAF 5/07 – Appello della Società Volley Tiscali Cagliari avverso la decisione del GUF di cui al Comunicato Ufficiale n. 5 del 18/10/2007**

La Società Tiscali Volley Cagliari, ha proposto appello avverso la decisione in epigrafe con la quale la stessa, causa l'irregolare tesseramento dell'atleta Bergamo Alexandre Antonio, è stata sanzionata con la perdita della gara e la multa di €2.500,00=.

Nel ricorso si sostiene che la società, avendo ottenuto dall'Ufficio Tesseramento in data 28 Settembre 2007 l'autorizzazione provvisoria in ordine all'utilizzo dell'atleta Bergamo per la gara del 30 Settembre 2007 (fax del 28/09 delle ore 15,45) aveva poi schierato lo stesso in campo.

Deduce poi la società di aver potuto leggere solo in data 1 ottobre 2007 un secondo fax pacificamente inviatole - sempre dall'Ufficio Tesseramento - il 29 Settembre 2007 (alle ore 9,45) con il quale la precedente provvisoria autorizzazione era stata revocata.

Dell'avvenuta revoca, inoltre, era stata data comunicazione per le vie brevi da parte dell'arbitro prima dell'incontro, ma ad essa non era stato dato alcun peso stante il possesso della citata autorizzazione provvisoria.

Udito personalmente il difensore del sodalizio all'udienza del 15 novembre u.s., la CAF riservava la decisione.

Da un esame degli atti e dalla lettura delle motivazioni del provvedimento impugnato, emerge l'infondatezza del ricorso.

Certo è, infatti, che l'Ufficio Tesseramento, a distanza di poche ore dalla comunicazione di una prima autorizzazione provvisoria all'utilizzo dell'atleta - avendo evidentemente riscontrato problematiche tesserative - ha immediatamente partecipato alla società la revoca della concessa deroga.

Il fax, inviato presso la sede della società ed al numero dalla stessa fornito in sede d'affiliazione, non può che intendersi conosciuto e in ogni caso, con l'ausilio della normale diligenza, conoscibile se si considera poi che lo stesso è pervenuto nelle prime ore della mattina del giorno antecedente la disputa dell'incontro. Pertanto, come sono state conosciute tempestivamente le altre comunicazioni, del pari deve presumersi che anche la revoca del 29 settembre sia stata conosciuta o che almeno fosse conoscibile.

Non può certo addebitarsi all'Ufficio Tesseramento la mancata o insufficiente organizzazione della segreteria della società, in particolare nei momenti immediatamente precedenti la disputa di una gara.

Pur non potendo conferire alcun valore di notifica alla comunicazione verbale dell'arbitro resa da quest'ultimo alla società prima della partita, va considerato che un comportamento corretto e comunque diligente, avrebbe dovuto indurre la società appellante ad approfondire la situazione per non rischiare il provvedimento sanzionatorio.

Basti ricordare in proposito che nella stessa circolare di indizione dei campionati serie A1, A2, B1, B2 anno 2007/2008, è prevista la reperibilità telefonica dell'Ufficio Campionati, fra l'altro anche dalle ore 15 alle 19 della domenica.

**P.Q.M.**

La C.A.F. respinge l'appello e dispone incamerare la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 22.11.2007